



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 - Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it



AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
UNITA' OPERATIVA: PROGRAMMAZIONE – SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – APPALTI
CONTRATTI – PATRIMONIO – ESPROPRI – AMBIENTE

Prot. n. 32224 /2017
Reg.Ord. n. 2 del 20/12/2017
Reg. Pubbl. n. 1731

OGGETTO: INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA ADOTTARE NELLA STAGIONE INVERNALE 2017 - 2018.

IL SINDACO

PREMESSO che il traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili non gassosi sono causa di elevato inquinamento atmosferico;

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con Provvedimento n.57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n.90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede la costituzione per ogni Provincia del Tavolo Tecnico Zonale, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia, e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di tutela e Risanamento dell' Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

VISTA la DGRV 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

VISTO il D.Lgs. 13.08.2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50µg/mc (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

CONSIDERATO che alla data del 27/09/2017 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01/01/2017 dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova Mandria gestita dal Dipartimento Provinciale Arpav di Padova, ha raggiunto quota n. 48 rispetto al limite di 35 previsto dalla legge;

VISTO che in data 28 settembre 2017 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale dell'”Agglomerato di Padova” integrato con i restanti Comuni della Provincia aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

PRESO ATTO della DISPOSIZIONE N. 37 del 28/09/2017 TTZ “IT0510 AGGLOMERATO PADOVA” inviata dalla Provincia di Padova con prot. n. 103504 del 11/10/2017;

VISTI la Legge Regione Veneto 33/58 e s.m.i., la Legge 10/91 e s.m.i., il DPR 412/93 e s.m.i., il D.Lgs. 155/2010, l'art. 5 del DPR 74/2013;

VISTI l'art. 4 del D.Lgs 165/2001 e l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali e gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico a causa di elevate concentrazioni di inquinanti nella stagione invernale;

ORDINA

FINO AL 13 APRILE 2018

DI APPROVARE LE SEGUENTI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO:

- **NESSUNA ALLERTA – “SEMAFORO VERDE”** *(nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM 10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi):*

1) **Blocco dei veicoli alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0) ed Euro 1**, dei veicoli alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2**, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, nelle strade comunali, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con esclusione dal 23 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente Ordinanza;

2) Limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per **le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

3) Divieto di combustione dei materiali vegetali;

4) Divieto per tutti i veicoli di **sostare con motore acceso**;

5) Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” (a partire dal 09 dicembre 2017) in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV 1908/2016;

6) Per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore competente;

7) La revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali Ordinanze/Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Provvedimento;

Il responsabile per l'installazione della segnaletica stradale, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.s. approvato con D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e secondo quanto contenuto nel punto 1 della presente Ordinanza, è l'Ufficio Viabilità/Segnaletica del Comune di Vigonza;

Il responsabile del procedimento di cui ai punti 2, 5, 6, 7 è il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Vigonza, con vigilanza da parte dell'ufficio impiantistica (penalità a carico dei trasgressori a norma di legge).

Il responsabile del procedimento di cui ai punti 1, 3, 4, 6, 7 è il Dirigente dell'Area Amministrativa del Comune di Vigonza, con vigilanza da parte del Corpo di Polizia Locale e del personale addetto ai servizi di Polizia Stradale (penalità a carico dei trasgressori a norma di legge).

Il Settore Amministrativo/Polizia Locale è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie alla presente Ordinanza per giuste motivazioni.

- **PRIMO LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO ARANCIO”** *Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM 10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

1) Mantenimento misure del “semaforo verde”;

2) Informazione e sensibilizzazione della popolazione sul livello di allerta raggiunto e sulla possibilità di raggiungimento del **“Secondo livello di allerta – Semaforo Rosso”**.

I responsabili dei procedimenti di cui al punto 1 sono indicati nella misura di contenimento denominata “semaforo verde”.

I responsabili del procedimento di cui al punto 2 sono i Dirigenti dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa del Comune di Vigonza.

- **SECONDO LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO ROSSO”** *Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

1) **Blocco dei veicoli alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0) ed Euro 1**, dei veicoli alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3**, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, nelle strade comunali, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente Ordinanza;

2) Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV 1908/2016;

3) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art.

182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni;

4) Limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per **le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

5) Divieto per tutti i veicoli di **sostare con motore acceso**;

6) **Divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

7) Attuazioni **agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL**;

8) **Potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

9) **Lavaggio strade** (solo con temperature maggiori di 3°C);

10) **Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (**a partire dal 09 Dicembre 2017**) in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV 1908/2016;

11) Per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore competente;

12) La revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali Ordinanze/Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Provvedimento;

Il responsabile per l'installazione della segnaletica stradale, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.s. approvato con D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e secondo quanto contenuto nel punto 1 della presente Ordinanza, è l'Ufficio Viabilità/Segnaletica del Comune di Vigonza;

Il responsabile del procedimento di cui ai punti 2, 4, 8, 10 è il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Vigonza, con vigilanza da parte dell'ufficio impiantistica (penalità a carico dei trasgressori a norma di legge).

Il responsabile del procedimento di cui al punto 9 è il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Vigonza, con vigilanza da parte dell'ufficio ambiente (penalità a carico dei trasgressori a norma di legge).

Il responsabile del procedimento di cui ai punti 1, 3, 5, 6, 8 è il Dirigente dell'Area Amministrativa del Comune di Vigonza, con vigilanza da parte del Corpo di Polizia Locale e del personale addetto ai servizi di Polizia Stradale (penalità a carico dei trasgressori a norma di legge).

Il Settore Amministrativo/Polizia Locale è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie alla presente Ordinanza per giuste motivazioni.

INFORMA LA CITTADINANZA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

**- NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE
(conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)**

“Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l’analisi dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedessero per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiverebbe e rimarrebbe valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo”.

**- CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)
(conformemente all’allegato A della DGRV 836 del 06/06/2017)**

“Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo”.

IL LIVELLO DI ALLERTA, COSTANTEMENTE AGGIORNATO, SARA’ INDICATO NELLA PAGINA PRINCIPALE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI VIGONZA E NEGLI IMPIANTI INFORMATIVI LUMINOSI PRESENTI NEL TERRITORIO.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/92.

IL SINDACO
Marangon Innocente
(Documento firmato digitalmente)



Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Area: **Tecnica**
Settore: **Lavori Pubblici**
Unità operativa: **Ambiente**
Dirigente: **Arch. Piva Alessandro**
Capo Settore Lavori Pubblici: **Arch. Baracco Paolo**
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: **Rag. Bozza Michele**

collaboratore: sig. Dario Galenda

Orario di ricevimento: **Lunedì - Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00**

Tel. diretto **0498090241 - 0498090242** e-mail: **lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it**